

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, CATELLANI e BERMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1968

Sospensione per l'artigianato della legge 2 aprile 1968, n. 424,
in materia di avviamento al lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge si intendono evitare al nostro artigianato i danni che gli deriverebbero dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424, approvata troppo frettolosamente dal Parlamento allo scadere della scorsa legislatura.

Com'è noto, la legge n. 424 intende assicurare agli apprendisti condizioni di lavoro consone alla loro particolare situazione, prevedendo l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per la loro assunzione, vietando ai datori di lavoro di adibirli a determinate mansioni, nonché di retribuirli secondo sistemi di cottimo e di incentivo.

Caratteristica palese di tali disposizioni è quella di riferirsi all'apprendistato della industria, per il quale hanno un indubbio significato positivo. Esse tuttavia non tengono alcun conto delle esigenze dell'artigianato, rispetto al quale, o non sono addirittura applicabili, o possono rivelarsi inutilmente gravose per le imprese artigiane. Basti pensare, ad esempio, alla difficoltà per queste ultime di affiancare ciascun apprendista a un operaio qualificato, oppure di

attendere, per l'assunzione, la visita e l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

Certo, anche le condizioni dell'apprendistato artigianale devono essere rivedute, soprattutto per inquadrarlo nella riforma dell'istruzione professionale, della quale deve tornare ad essere parte viva. Ma proprio per questo la strada è diversa da quella seguita, forse al di là delle sue stesse intenzioni, dalla legge n. 424.

Il disegno di legge che qui si propone, proprio per affermare l'impegno politico alla realizzazione delle indicate riforme, configura l'abbandono per l'artigianato della legge n. 424 in termini di sospensione, in vista delle riforme medesime. E delle innovazioni introdotte dalla legge n. 424 mantiene soltanto quella che riguarda l'età minima per l'assunzione, la quale opera un utile coordinamento con la disciplina sull'obbligo scolastico.

Onorevoli senatori. I motivi che ci inducono a proporre il presente disegno di legge sono di tale consistenza e di tale urgenza da indurci a sperare in una sua immediata approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In attesa della revisione generale della disciplina dell'apprendistato, nel quadro della riforma dell'istruzione professionale, l'applicazione della legge 2 aprile 1968, numero 424, fatta eccezione per il secondo comma dell'articolo 3, è sospesa nei confronti delle imprese artigiane iscritte all'Albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860. Alle imprese predette si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25.